ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/36/CE, 2001/2/CE E DELLA DECISIONE 2001/107/CE IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI

Art. 4

Valutazione di conformità per l'immissione sul mercato nazionale delle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione

In deroga alla previsione di cui all'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' autorizzare l'immissione sul mercato, il trasporto e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, dei recipienti, compresi i loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto, contemplati dall'articolo 1, comma 2, lettera a), che siano stati sottoposti a valutazione di conformita' da parte di un organismo autorizzato. Le attrezzature a pressione trasportabili la cui conformita' e' stata valutata da un organismo autorizzato non possono recare il marchio di cui all'articolo 10, comma 1. L'organismo autorizzato opera esclusivamente per l'organizzazione di cui fa parte in conformita' all'allegato III. Ove la valutazione di conformita' sia effettuata da un organismo autorizzato, si applicano le procedure di cui all'allegato IV, parte I, moduli A1, C1, F e G.

Versione in vigore dal 9 marzo 2002, non più in vigore dal 16 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-23-2002/art-4-valutazione-di-conformita-per-l-immissione-sul-mercato-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it